



Decreto Dirigenziale n. 8 del 02/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 2 - UOD Supporto autorità di gestione FEASR

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE EX REG (UE) 702/2014 COMPRESI NEL PROGRAMMA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con comunicazione COM (2010) "EUROPA 2020" ha definito la strategia per una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" con la quale è stata lanciata un'azione riformatrice volta a rafforzare l'economia europea nel prossimo decennio attraverso tre priorità:

- a.1 crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- a.2 crescita sostenibile, per promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva;
- a.3 crescita inclusiva, per promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale;

b) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

c) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che disciplina un sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e, tra l'altro, stabilisce all'art. 81 che salvo disposizione contraria al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE fatti salvi i pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE;

d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014 definisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);

f) la Commissione europea con Decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3, del valore complessivo di € 1.836.256.198,35 di cui € 1.110.935.000,00 in quota UE;

g) la Giunta regionale con Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 Dicembre 2015) ha preso atto dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea stabilendo, tra l'altro, di procedere all'assunzione degli adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari vigenti atte a garantire la corretta gestione del Programma tra le quali rientrano le disposizioni relative agli Aiuti di Stato;

h) con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” (pubblicato sul BURC n 77 del 16/11/2011 in osservanza dei criteri generali stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7) è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06) la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;

i) con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

CONSIDERATO che:

a) il Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014.2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3 al capitolo 13 “*Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato*”, conformemente alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014, contiene per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato una tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che, previa notifica o esenzione, saranno utilizzati per l'attuazione del Programma per le rispettive misure/tipologie;

b) tra i suddetti regimi rientrano quelli per i quali il Programma prevede una procedura di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);

c) i suddetti regimi per essere pienamente operativi vanno comunicati alla Commissione Europea e devono soddisfare tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dal Reg (UE) 702/14 ed in particolare quelle del Capo I e del Capo III dello stesso regolamento;

d) secondo la comunicazione dei Servizi della Commissione Ref. ARES (2016)966939 del 25/02/2016, il PSR Campania 14/20 per le richiamate misure/tipologie di intervento da attuare attraverso regimi esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014) non copre tutti i criteri di compatibilità riferibili alle disposizioni comuni di cui al Capo I del predetto Regolamento;

DATO ATTO che il PSR Campania 14/20 per i regimi di aiuto in esenzione utilizzati per l'attuazione del Programma per le rispettive misure/tipologie contiene quasi tutti i criteri di compatibilità enunciati al Capo I “Disposizioni comuni” del regolamento (UE) n 702/14 e ai pertinenti articoli del medesimo regolamento ed in particolare:

a) in conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, è presente una disposizione secondo la quale sono escluse dai regimi in questione le imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti);

b) in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 è presente una disposizione che precisa il contenuto minimo della domanda di aiuto e stabilisce che la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività e che i costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati;

c) al capitolo 8.1 (Disposizioni comuni a tutte le misure) del Programma è precisato che l'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

- d) in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 nel Programma al capitolo 13 è contenuto l'impegno a rispettare gli obblighi di pubblicazione;
- e) in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014 nel Programma al capitolo 13 si è fatto riferimento esplicito al regolamento (UE) n. 702/2014, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, secondo le indicazioni espresse nella richiamata nota dei Servizi della Commissione, a perfezionare la base giuridica delle misure/tipologie di intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE da attuare attraverso regimi in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 attraverso una specifico provvedimento nel quale vengano coperti i criteri di compatibilità riferibili alle disposizioni comuni di cui al Capo I del predetto Regolamento non presenti nel Programma di Sviluppo Rurale del Campania 14/20 in particolare rispetto a quanto previsto dall'art. 8-cumulo;

VISTI:

- a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b. il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- c. il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra taluni disposizioni del reg. (UE) 1305/2013;
- d. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg.(UE) 1305/2013;
- e. la Decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 con la quale Commissione Europea ha adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020;
- f. la Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 Dicembre 2015);
- g. il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);

DECRETA

per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati:

1) di confermare che il PSR Campania 14/20 per i regimi di aiuto in esenzione utilizzati per l'attuazione del Programma per le rispettive misure/tipologie contiene i seguenti i criteri di compatibilità enunciati al Capo I "Disposizioni comuni" del regolamento (UE) n 702/14 e ai pertinenti articoli del medesimo regolamento ed in particolare:

1.1 in conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, è presente una disposizione secondo la quale sono escluse dai regimi in questione le imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti);

1.2 in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 è presente una disposizione che precisa il contenuto minimo della domanda di aiuto e stabilisce che la domanda di aiuti deve essere presentata prima dell'avvio dei

lavori relativi all'attività e che i costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati;

1.3 al capitolo 8.1 (Disposizioni comuni a tutte le misure) del Programma è precisato che l'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

1.4 in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 nel Programma al capitolo 13 e nelle singole misure è contenuto l'impegno a rispettare gli obblighi di pubblicazione;

1.5 in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014 nel Programma al capitolo 13 si è fatto riferimento esplicito al regolamento (UE) n. 702/2014, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

2) di stabilire che per gli aiuti recati dalle misure/tipologie di intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE da attuare attraverso regimi in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014;

3) di stabilire che, qualora il PSR Campania 14/20 non dovesse contenere per tutte le misure da attuarsi con regimi di aiuto in esenzione ex reg (UE) 702/14 tutti criteri di compatibilità riferibili alle disposizioni comuni di cui al Capo I del predetto regolamento, essi debbono essere in ogni caso rispettati;

4) di impegnarsi alla prima modifica utile del Programma ad inserire, nelle misure/tipologie interessate all'attuazione tramite regimi esentati ex regolamento 702/14, qualora non presenti nel Programma tutte le disposizioni comuni di cui al Capo I del predetto regolamento ed in particolare quelle all'art. 8 del regolamento (UE) n. 702/2014;

5) di dare attuazione ai regimi in esenzione ex regolamento (UE) n. 702/2014 del Programma di Sviluppo Rurale soltanto dopo il ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014.

6) di inviare il presente decreto:

- 6.1. alla UOD Supporto Autorità di gestione FEASR (52-06-02);
- 6.2. alla UDP – Segreteria di Giunta – Ufficio III – Affari generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- 6.3. all'U.D.C.P. – Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.", ai fini della pubblicazione.

DIASCO